



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.4.2011
COM(2011) 176 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**basata sull'articolo 8 della decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007,
concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel
settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

basata sull'articolo 8 della decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi

INTRODUZIONE

1.1. Contesto

La decisione 2007/845/GAI del Consiglio¹ (di seguito "la decisione") obbliga gli Stati membri a istituire o a designare uffici nazionali per il recupero dei beni (*Asset Recovery Offices*, "ARO") come punti di contatto centrali nazionali per individuare con maggiore facilità e con la massima tempestività sul territorio dell'Unione, grazie a una cooperazione rafforzata, i proventi di origine illecita. La decisione prevede che gli ARO possano scambiarsi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente, indipendentemente dal loro statuto (autorità amministrativa, autorità incaricata dell'applicazione della legge o autorità giudiziaria), e che tali scambi di informazioni avvengano alle condizioni stabilite dalla decisione quadro 2006/960/GAI² ("l'iniziativa svedese") e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati.

La decisione è inoltre volta a sostenere la CARIN (*Camden Assets Recovery Inter-Agency Network* - Rete interagenzie Camden per il recupero dei beni), una rete globale di operatori ed esperti che ha l'obiettivo di rafforzare la conoscenza reciproca dei metodi e delle tecniche utilizzati nel settore dell'identificazione, del congelamento, del sequestro e della confisca transfrontalieri dei beni acquisiti illegalmente.

1.2. Notificazioni inviate dagli Stati membri

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione, gli Stati membri dovevano comunicare entro il 18 dicembre 2008 al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di legge nazionali che consentono loro di osservare gli obblighi derivanti dalla decisione.

La Commissione ha ricevuto notificazioni dai seguenti 21 Stati membri: **AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, NL, PL, SK, SV e UK.**

ES non ha inviato alcuna notificazione alla Commissione, ma ha riferito al Segretariato generale del Consiglio.

Nessuna notificazione è stata ricevuta da **MT, IT, PT, RO e SI.**

Nella maggior parte delle notificazioni inviate gli Stati membri hanno semplicemente indicato gli estremi dell'ARO o degli ARO designati (la decisione consente, agli Stati membri che lo

¹ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

² GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

desiderano, di designare anche un secondo ufficio) e, in alcuni casi, un riferimento alle disposizioni nazionali applicabili (**BE**, **EL** e **IE** hanno anche accluso il testo completo delle disposizioni rilevanti).

1.3. Metodo e criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 della decisione, la Commissione doveva presentare una relazione scritta sull'ottemperanza degli Stati membri alla decisione entro il 18 dicembre 2010.

Solo 8 Stati membri hanno inviato la loro notificazione entro la scadenza originaria fissata nella decisione. La maggior parte di tali notifiche, inoltre, riguardano solo un aspetto della decisione, ossia l'attuazione delle disposizioni relative alla designazione degli ARO (*articolo 1*), mentre non trattano l'attuazione delle disposizioni sulla loro cooperazione (*articolo 2*), il loro scambio di informazioni su richiesta (*articolo 3*) e spontaneamente (*articolo 4*), il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati (*articolo 5*) e lo scambio di migliori pratiche (*articolo 6*).

È stato pertanto necessario combinare le notificazioni ufficiali con altre informazioni, quanto meno per avere un riscontro sull'attuazione delle disposizioni giuridiche minime della decisione.

Le informazioni sull'attuazione di queste disposizioni, così come sui progressi compiuti dagli Stati membri nella designazione degli ARO, sono state raccolte agli incontri della piattaforma informale degli uffici UE per il recupero dei beni ("piattaforma ARO"), che dall'inizio del 2009 si è riunita regolarmente e che include gli ARO designati negli Stati membri e le autorità incaricate della loro istituzione o che fungono temporaneamente da ARO.

In particolare, alle riunioni tenutesi a marzo e maggio 2010, gli ARO hanno indicato alla Commissione la loro preferenza per una relazione d'attuazione di portata più vasta rispetto alle disposizioni della decisione, e che analizzi anche aspetti della struttura, dei poteri e dell'accesso alle informazioni degli ARO designati, i progressi verso un sistema sicuro di scambio delle informazioni e le principali sfide cui gli ARO sono confrontati.

Le informazioni di cui sopra sono state mutate da una tabella contenente dati di base sugli ARO designati (ARO Matrix) e dalle risposte degli stessi ARO a un breve questionario supplementare distribuito dalla Commissione (17 vi hanno risposto fra settembre e novembre 2010), e sono state integrate con dati tratti dagli atti di una Conferenza paneuropea sugli uffici per il recupero dei beni svoltasi a Bruxelles il 6-7 dicembre 2010.

2. VALUTAZIONE

Articolo 1 – Uffici per il recupero dei beni

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione gli Stati membri hanno designato i seguenti ARO:

Austria: Polizia criminale federale (*Bundeskriminalamt – Referat "Vermögensabhöpfung"*).

Belgio: Organo centrale per il sequestro e la confisca (*Organe Central pour la Saisie et la Confiscation – COSC*), istituito con legge 26 marzo 2003.

Bulgaria: due ARO: Commissione per la determinazione dei beni derivanti da attività criminali (CEPACA, successivamente denominata CEPAlA), e Procura generale suprema.

Cipro: Unità di contrasto del riciclaggio di denaro (MOKAS-FIU Cipro).

Repubblica Ceca: Unità di contrasto della corruzione e dei reati finanziari (UOKFK), Dipartimento Cooperazione Internazionale; legge n. 273/2008.

Danimarca: Procuratore dello Stato per i reati economici gravi (*Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet*).

Estonia: V Divisione, Dipartimento investigativo, Polizia criminale centrale.

Finlandia: Ufficio investigativo nazionale, Divisione di intelligence criminale/Centro di comunicazione.

Francia: Direzione centrale per le indagini penali (*Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels* - PIAC). La Francia ha recentemente designato un altro ARO, ossia l'Agenzia per la gestione e il recupero dei beni sequestrati e confiscati (AGRASC). La notificazione alla Commissione è in corso.

Germania: due ARO: Polizia criminale federale (*Bundeskriminalamt Referat SO 35 "Vermögensabschöpfung"*), e Ministero della Giustizia (*Bundesamt für Justiz*).

Grecia: Unità per i reati finanziari ed economici presso il Ministero delle Finanze, conformemente alla legge n. 3842/2010.

Ungheria: Ufficio investigativo nazionale (*Nemzeti Nyomozó Iroda*).

Irlanda: Ufficio per i proventi di reato, istituito con l'omonima legge del 2005.

Lettonia: Dipartimento di polizia economica, del Dipartimento Centrale di Polizia Criminale della Polizia di Stato.

Lituania: due ARO: Polizia criminale (*Lietuvos kriminalines policijos biuras*), e Ufficio del Procuratore generale (*Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra*).

Lussemburgo: *Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, Section éco-fin.*

Paesi Bassi: Ufficio del Pubblico ministero per la confisca dei proventi di reato (*Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie - BOOM*).

Polonia: Unità per il recupero dei beni, Ufficio di polizia criminale, Sede centrale di Polizia.

Slovacchia: Unità di intelligence finanziaria, dell'Ufficio di contrasto della criminalità organizzata della Direzione generale delle forze di Polizia.

Spagna: due ARO: Centro di intelligence contro la criminalità organizzata (CICO) e Procura speciale anti-droga (*Fiscalia Especial Antidrogas*) presso il Ministero della Giustizia.

Svezia: due ARO: Servizio nazionale di polizia di intelligence criminale e Ufficio nazionale per i reati finanziari (*Ekobrottsmyndigheten*).

Regno Unito: due ARO: Agenzia di contrasto delle forme gravi di criminalità organizzata (*Serious Organised Crime Agency - SOCA*) per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, e Agenzia scozzese di contrasto della criminalità e della droga (*Scottish Crime and Drug Enforcement Agency - SCDEA*) per la Scozia.

I restanti Stati membri hanno fornito le seguenti informazioni sullo stato di avanzamento nella designazione di un ARO:

Malta ha indicato che sarà designato come ARO il Nucleo anti-frode nazionale (*National Fraud Squad*);

il **Portogallo** ha comunicato che un gruppo nominato sotto l'autorità del Ministro della Giustizia ha ricevuto l'incarico di stabilire la struttura del futuro ARO;

la **Romania** ha indicato l'istituzione di un ARO sotto la responsabilità del Ministero della Giustizia. Tale ufficio per il recupero dei beni sarebbe interdisciplinare e implicherebbe le strutture di contrasto che hanno temporaneamente svolto la funzione di ARO. Il personale interessato, compreso il punto di contatto CARIN, verrebbe distaccato presso il futuro ARO;

la **Slovenia** ha dichiarato di stare prendendo in considerazione l'istituzione di un ARO sotto la responsabilità della Procura generale;

l'Italia ha dichiarato di stare prendendo in considerazione l'istituzione di un ARO sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno. Le pertinenti disposizioni per la designazione interna sono in via di stesura.

Finora 7 Stati membri (**BG, DE, ES, FR, LT, SV, UK**) si sono avvalsi della possibilità, prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, di designare due ARO. Attualmente vi sono quindi 28 ARO designati nell'Unione europea.

Gli ARO finora designati sono stati principalmente istituiti nell'ambito dei servizi di contrasto. Gli altri si dividono quasi equamente fra ARO istituiti nell'ambito di un'autorità giudiziaria e ARO dotati di una struttura multidisciplinare.

Poiché la decisione mira inoltre a stabilire strutture formali a supporto delle attività della rete CARIN, è importante osservare che quasi tutti gli ARO designati includono uno o più punti di contatto CARIN.³

Articolo 2 – Cooperazione tra uffici per il recupero dei beni

Ai sensi di questo articolo gli Stati membri devono assicurare che gli uffici per il recupero dei beni cooperino tra di loro per facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi a reati, scambiandosi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente. Lo scambio di informazioni e migliori pratiche fra gli ARO deve avvenire indipendentemente dal loro statuto (autorità amministrativa, autorità incaricata dell'applicazione della legge o autorità giudiziaria).

³ La rete CARIN prevede due punti di contatto operativi per paese (uno nell'ambito delle attività di contrasto e uno nell'ambito delle attività giudiziarie). È sostenuta dalla Commissione e da Europol (che ne ospita il Segretariato permanente) e conta esperti di più di 50 paesi e giurisdizioni, fra cui 26 Stati membri dell'UE.

Nel corso delle discussioni svolte in occasione delle riunioni della piattaforma ARO, gli uffici per il recupero dei beni hanno generalmente espresso soddisfazione per il grado di cooperazione e scambio di migliori pratiche con i loro omologhi.

Non sono stati segnalati casi di ARO cui sia stata rifiutata la cooperazione da parte di un altro ARO a motivo del suo statuto.

Si può quindi concludere che in linea generale le disposizioni di questo articolo vengono osservate.

Articolo 3 - Scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni su richiesta

Questo articolo stabilisce che le richieste di informazioni fra gli ARO sono disciplinate dall'iniziativa svedese e dalle relative norme d'applicazione. L'iniziativa svedese ha introdotto dei termini per rispondere alle richieste di scambi di informazioni fra i servizi incaricati dell'applicazione della legge nell'ambito di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale. Tali termini sono di seguito illustrati:

otto ore per le richieste urgenti di informazioni e intelligence riguardanti reati gravi⁴, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente;

una settimana per richieste di informazioni e intelligence non urgenti riguardanti reati gravi, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente;

due settimane in tutti gli altri casi (banca dati non direttamente accessibile e/o richiesta non riguardante un reato grave).

Questi termini rigorosi sono applicabili a condizione che l'autorità richiedente indichi il più precisamente possibile sul formulario di richiesta previsto dall'iniziativa svedese un certo numero di elementi di informazione (oggetto e motivi della richiesta, natura del procedimento, indicazioni sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati e sui presunti implicati). Inoltre, in tutti i casi sopra menzionati, vi è la possibilità di proroga.

Gli ARO designati si sono dichiarati generalmente in grado di rispettare i termini di cui sopra. In particolare hanno risposto affermativamente **AT, CZ, DE, ES** (un ARO), **HU, LT e NL**. **BE e ES** (l'altro ARO) riescono a rispettare i termini nella maggior parte dei casi; per quanto riguarda **CY**, dipende dal tipo di informazione richiesta. Può accadere che **LV** non sia in grado di rispettare il termine di 8 ore (questo ARO non è operativo 24/7); **IE** ha dichiarato di non essere sempre in grado di rispettare le scadenze poiché le informazioni fornite dagli altri ARO spesso richiedono ulteriori verifiche quanto alla loro qualità.

L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione fa riferimento al formulario di scambio di informazioni allegato all'iniziativa svedese, e lo considera obbligatorio. Durante le discussioni svoltesi in seno alla piattaforma ARO su questo punto, il Segretariato del Consiglio ha riferito che, conformemente agli orientamenti d'attuazione dell'iniziativa svedese, gli Stati membri hanno convenuto sul fatto che tale modulo non debba essere considerato obbligatorio.

⁴ Come i reati contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo.

La maggior parte degli ARO (perlomeno quelli di **AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, IE, LT, LV, NL**) utilizzano comunque effettivamente il formulario dell'iniziativa svedese quando inviano richieste ad altri ARO, pur talvolta unitamente ad altri strumenti⁵.

Gli ARO inviano richieste di informazioni ad altri ARO, ma molti di essi utilizzano anche altri canali, come la rete CARIN (**BE, DE, ES, NL**), gli ufficiali di collegamento Interpol (**AT, CZ, DE, ES**), Europol (**CZ, ES**), la rete degli ufficiali di collegamento dei servizi di contrasto nazionali (**AT, CZ, DE, ES, HU, NL**), la loro unità di informazione finanziaria nazionale (**EL, LT**), o gli ufficiali di collegamento dell'iniziativa per la cooperazione nell'Europa sudorientale (**HU**). La maggior parte degli ARO (perlomeno quelli di **AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, IE, LV, NL**) compilano statistiche sugli scambi di informazioni con altri ARO, ma vi sono notevoli differenze fra le categorie e gli indicatori usati a tal fine. L'eventuale introduzione di un sistema di scambio di informazioni più sicuro faciliterebbe la raccolta di dati a fini statistici.

Nonostante la relativa mancanza di dati comparabili, le discussioni in seno alla piattaforma ARO hanno messo in evidenza che, dall'adozione della decisione, il numero di richieste inoltrate dagli ARO ad altri uffici per il recupero dei beni è considerevolmente aumentato e che la qualità delle risposte è in generale migliorata.

I pareri degli ARO sulla qualità delle risposte ricevute variano molto. Certi ARO (**AT, CZ**) affermano che le informazioni ricevute erano ottime; altri (**BE, EE, LV**) dichiarano che erano buone, mentre per altri ancora (**DE, ES, HU, IE, LT**) erano piuttosto sommarie (ma sufficienti per avviare un'indagine).

Molti ARO hanno sottolineato nei loro contributi e alle riunioni della piattaforma l'importanza di fornire informazioni più precise nell'inviare una richiesta.

Dato che i termini dell'iniziativa svedese vengono in generale rispettati, il relativo formulario è ampiamente utilizzato e la qualità delle risposte è come minimo sufficiente, si può ritenere che le disposizioni di questo articolo vengano attuate.

Articolo 4 – Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni

Questo articolo prevede che un ARO possa inviare informazioni a un altro ARO senza previa richiesta da parte di quest'ultimo.

Dalle discussioni con gli addetti ARO è emerso che vi sono casi di scambi spontanei di informazioni (ad esempio fra **BE** e **NL**), ma non sono state fornite statistiche quanto alla loro frequenza. Le informazioni disponibili non sono sufficienti per fare il punto sull'applicazione di questo articolo.

Articolo 5 – Protezione dei dati

Dai dati raccolti non emerge alcuna violazione delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare quelle della decisione quadro del 2008⁶.

⁵ Come e-mail per richieste semplici o il modulo utilizzato dai punti di contatto CARIN per lo scambio di informazioni.

⁶ Tenuto conto delle disposizioni della decisione sull'utilizzo dei dati da parte dello Stato membro ricevente, le norme applicabili devono essere quelle della decisione quadro 2008/977/GAI, del 27

Nonostante le differenze fra le norme e le prassi nazionali in materia di protezione dei dati, il sistema previsto (in base al quale le disposizioni applicabili alla protezione dei dati sono quelle dell'ARO ricevente) non sembra incidere in maniera significativa sulla possibilità di inviare o ricevere informazioni. In effetti, la maggior parte degli ARO hanno indicato che le norme esistenti in materia di protezione dei dati non hanno alcuna incidenza sullo scambio di informazioni con gli altri uffici per il recupero dei beni.

Articolo 6 - Scambio delle migliori pratiche

Questo articolo stabilisce che gli ARO debbano procedere allo scambio delle migliori pratiche su come migliorare l'efficacia dei loro sforzi diretti a reperire i proventi di reato.

In base alla loro esperienza con gli altri uffici per il recupero dei beni, gli ARO hanno individuato vari esempi di migliori pratiche, molte delle quali relative all'applicazione delle raccomandazioni della rete CARIN (che stabiliscono a loro volta migliori pratiche). Alcune riguardano la cooperazione in materia di reperimento dei beni in specifici casi bilaterali, mentre altre interessano anche attività operative non collegate al reperimento dei beni (ad es. sostegno alle attività di contrasto dopo l'identificazione dei beni). Il feedback relativo alla cooperazione fra ARO è in generale positivo. Alcune di queste pratiche vengono regolarmente scambiate alle riunioni della piattaforma informale UE degli ARO.

Articolo 7 - Relazione con le modalità di cooperazione esistenti

Questa disposizione non richiede attuazione.

3. PRINCIPALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE DAGLI ARO

Per capire le principali difficoltà che si trovano a dover affrontare gli uffici per il recupero dei beni, vanno tenute presenti le seguenti caratteristiche degli ARO designati:

- la maggior parte di essi hanno un personale relativamente ridotto. Sui 28 ARO designati, solo 6 impiegano 10 persone o più;
- il principale compito degli ARO è reperire e identificare i beni sul loro territorio nazionale. Tuttavia, la maggior parte di essi non hanno accesso (direttamente o indirettamente) a tutte le pertinenti banche dati che consentirebbero loro di svolgere più efficacemente la funzione loro assegnata;
- se tutti gli ARO hanno accesso ai registri delle società, non in tutti gli Stati membri esistono registri catastali centralizzati. Soltanto un ARO ha accesso al registro nazionale dei conti bancari, che esiste in soli cinque paesi;
- gli ARO si scambiano informazioni riservate (ad es. numeri di conti bancari) via e-mail o fax senza disporre di un sistema di scambio di informazioni totalmente sicuro;

novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. Tale riferimento non appare poiché la decisione quadro è stata adottata un anno dopo la decisione 2007/845/GAI.

- solo alcuni ARO fungono da punti di contatto centrali, a livello nazionale, per le richieste di assistenza giudiziaria reciproca relative al recupero di beni inviate dalle autorità di altri Stati membri;
- solo pochi ARO si occupano della gestione dei beni congelati;
- circa la metà degli ARO non ha accesso alle statistiche giudiziarie relative al congelamento e alla confisca di beni.

Gli ARO ritengono che la principale difficoltà che si trovano a dover affrontare riguarda l'accesso alle informazioni finanziarie (in particolare quelle relative ai conti bancari). La seconda principale preoccupazione è la mancanza di un sistema sicuro per lo scambio di informazioni. Altre ricorrenti difficoltà menzionate dagli ARO sono la scarsa formazione specializzata ricevuta dalle persone che svolgono le indagini finanziarie e, più generalmente, le poche risorse di cui dispongono.

Altri ostacoli menzionati dagli ARO sono le divergenze fra gli ordinamenti nazionali per quanto riguarda le informazioni a loro accessibili, così come i pochi contatti fra gli ARO e le autorità incaricate dell'amministrazione dei beni, la mancanza di un sistema di valutazione per gli ARO, le disposizioni relative alla protezione dei dati o al segreto bancario, e il fatto che non tutti gli Stati membri dispongano di un registro dei conti bancari.

Verso un sistema sicuro di scambio di informazioni per gli uffici per il recupero dei beni

La decisione non specifica le modalità della cooperazione operativa fra gli ARO. Una questione centrale individuata dalla piattaforma ARO è la necessità di mezzi più sicuri per lo scambio di informazioni operative. Attualmente le informazioni sensibili sono spesso scambiate via e-mail, cosa che può essere rischiosa sotto il profilo della sicurezza.

Nella comunicazione sui proventi della criminalità organizzata⁷, la Commissione incoraggia Europol a svolgere un ruolo di coordinamento fra gli uffici nazionali per il recupero dei beni. In tale contesto l'ufficio dell'Europol che si occupa dell'intercettazione dei proventi criminali (*Europol Criminal Assets Bureau - ECAB*)⁸ ha proposto di esaminare la possibilità di ricorrere al sistema SIENA di Europol⁹ ai fini dello scambio di informazioni bilaterali fra ARO. La proposta è stata accolta favorevolmente dalla piattaforma ARO, che ha stabilito i seguenti punti:

- vi è la chiara esigenza di predisporre un canale sicuro per lo scambio diretto di informazioni fra gli ARO;
- il sistema SIENA è già operativo e offre una soluzione tecnica per lo scambio di informazioni ai fini di attività di contrasto, con una solida base giuridica e con le norme più rigorose in materia di sicurezza;

⁷ COM (2008) 766 definitivo del 20.11.2008.

⁸ L'ECAB fornisce assistenza nel quadro di indagini finanziarie volte a individuare proventi di reato in altri paesi. Nel 2007 ha coadiuvato 133 indagini.

⁹ Il sistema SIENA (*Secure Information Exchange Network Application* – Rete protetta per lo scambio di informazioni) è uno strumento di comunicazione di nuova generazione ideato per consentire uno scambio rapido, sicuro e pratico di informazioni e di intelligence operative e strategiche riguardanti la criminalità fra gli Stati membri, Europol e terzi con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione.

- il sistema SIENA potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa sul piano economico: si basa difatti su una rete già esistente e non richiede apporti finanziari per la creazione di una nuova rete;
- se il sistema SIENA fosse scelto per lo scambio di informazioni fra gli ARO, dovrebbe prevedere la possibilità di effettuare scambi bilaterali diretti fra gli uffici per il recupero dei beni. Gli Stati membri dovrebbero designare i loro ARO come autorità competenti nell'ambito del sistema SIENA e dell'iniziativa svedese. Dovrebbero inoltre collegare, sotto l'aspetto tecnico, i loro ARO alle loro unità nazionali Europol¹⁰.

Nel settembre 2009 Europol ha deciso di avviare una fase pilota cui potevano partecipare gli ARO interessati. Gli uffici per il recupero dei beni di 11 paesi (**BG, DK, EE, ES, FR, HU, NL, PL, SK, SV e UK**) hanno accettato di testare il sistema SIENA ai fini dello scambio di informazioni.

Nel luglio 2010 otto membri del personale di ARO (di BG, DK, EE, HU, NL, PL e UK) hanno seguito una formazione sul sistema SIENA presso la sede di Europol. La fase pilota è cominciata in luglio, è terminata alla fine di settembre 2010 ed è attualmente in corso di valutazione.

In caso di esito positivo, nel 2011, i primi ARO potrebbero collegarsi ufficialmente al sistema SIENA. Questi lavori continueranno per collegare a SIENA la maggior parte degli uffici per il recupero dei beni.

4. CONCLUSIONI

Poiché le disposizioni principali della decisione riguardano la creazione o la designazione degli ARO e lo scambio delle informazioni, il grado di applicazione della decisione negli Stati membri può essere considerato moderatamente soddisfacente. 22 Stati membri hanno costituito degli ARO e l'hanno notificato alla Commissione (almeno in via informale) prima della fine di dicembre 2010, cioè due anni dopo la scadenza stabilita nella decisione.

La comunicazione della Commissione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione"¹¹ invita gli Stati membri a istituire, entro il 2014, uffici per il recupero dei beni dotati delle risorse e dei poteri necessari, formati e abilitati a scambiare informazioni. Specifica anche che entro il 2013 la Commissione svilupperà indicatori comuni, che serviranno agli Stati membri per valutare il funzionamento e i risultati di tali uffici.

Le prime proposte sugli indicatori di efficacia che potrebbero applicarsi agli ARO sono state presentate alla Conferenza paneuropea degli ARO del dicembre 2010. È stato anche proposto di valutare regolarmente l'efficacia degli ARO (in base agli indicatori stabiliti) organizzando visite informali di omologhi, seguite da discussioni in seno alla piattaforma ARO.

Parallelamente, si stanno soppesando eventuali modifiche al vigente quadro giuridico in materia di confisca. Nella comunicazione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione", la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare nel 2011 una proposta legislativa per

¹⁰ Si tratta dei punti di contatto centrali a livello nazionale per lo scambio di informazioni con Europol.

¹¹ COM (2010) 673 del 22.11.2010.

rafforzare il quadro giuridico UE in materia di confisca¹². La decisione in questione, che stabilisce il quadro giuridico per lo scambio di informazioni fra gli ARO, non sembra presentare significative lacune. La nuova normativa offre tuttavia alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio l'opportunità di introdurre nuove disposizioni volte a rafforzare le competenze degli ARO o la loro possibilità di accesso alle informazioni, se del caso.

La Commissione invita tutti gli Stati membri a esaminare la presente relazione e a trasmettere alla Commissione e al Segretariato del Consiglio ogni eventuale informazione rilevante, conformemente all'articolo 8 della decisione.

Cinque Stati membri non hanno ancora designato gli ARO. Poiché la solidità di una rete si misura in base al suo anello più debole, questa situazione potrebbe sensibilmente ostacolare la capacità degli Stati membri di reperire i beni acquisiti illegalmente nell'Unione europea. La Commissione fa affidamento sul fatto che tutti gli Stati membri che non hanno ancora applicato la decisione vi procedano senza indugio.

¹² In particolare per autorizzare un più ampio ricorso alla confisca nei confronti di terzi e poteri estesi di confisca, e per facilitare il mutuo riconoscimento, fra gli Stati membri, dei provvedimenti di confisca non basati sulla sentenza di condanna.